**MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TIROCINIO**

**KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE**

**nell’ambito del Programma Erasmus+**

**MOBILITÀ VERSO I PAESI DEL PROGRAMMA E I PAESI PARTNER**

**ACCORDO N. 2023-1-IT02-KA131-HED-000120936**

(da citare in **tutta** la corrispondenza)

*L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.*

Anno Accademico: 2023/2024

Erasmus+ numero ID della mobilità: n/a

**PREMESSA**

Il presente **Accordo** ("l’Accordo") è concluso **tra** le seguenti parti:

**da una parte**

|  |  |
| --- | --- |
| Indirizzo ufficiale per esteso: | **SEND ETS** - VIA ROMA 194, 90133, PALERMO |
| Indirizzo di posta elettronica: | [mobility@sendsicilia.it](mailto:mobility@sendsicilia.it) [mobility@pec.sendsicilia.it](mailto:mobility@pec.sendsicilia.it) |

In seguito, denominato “**l’Istituto**”, rappresentato ai fini della firma del presente Accordo da

Nome: ELENA

Cognome: MILIO

Funzione: PRESIDENTE

**e dall'altra** dal **“Partecipante”**

Sig./Sig.ra nome e cognome: XXXXXXX

In seguito, denominato “**Il Partecipante**”

CODICE FISCALE:

Data di nascita:

Indirizzo per esteso:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Nazionalità:

Ciclo di Studi:  I Ciclo  II Ciclo  III Ciclo  Ciclo breve  Ciclo unico

Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza:

Codice/ Codice ISCED:

Anno di frequenza al momento della candidatura:

[Da completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un contributo da fondi europei Erasmus+, ad eccezione di quelli senza contributo]:

|  |  |
| --- | --- |
| Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo: |  |
| Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Partecipante): |  |
| Nome della Banca: |  |
| Numero Clearing/BIC/Swift bancario: |  |
| IBAN: |  |

Le parti di cui sopra

**HANNO CONCORDATO**

i Termini e Condizioni e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “**l’Accordo**”):

**Allegato I Learning Agreement for traineeship concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto ospitante e lo studente**

**Allegato II Carta dello Studente Erasmus**

Quanto riportato nei Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.

Il contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ include [*selezionare le altre opzioni applicabili*]:

X Una borsa mensile per il supporto individuale per mobilità di lunga durata in base al costo della vita nel paese ospitante (vedi i tre gruppi di Paesi)

X Un contributo aggiuntivo per il tirocinio pari a 150,00 Euro al mese (nel caso di mobilità di lunga durata verso i Paesi del Programma)

 Un contributo finanziario per minori opportunità pari a 250,00 Euro al mese (nel caso di mobilità di lunga durata)

 Un contributo finanziario aggiuntivo per il “viaggio green” pari a 50,00 Euro

 Un contributo finanziario standard per il viaggio in base alle fasce chilometriche [*applicabile nel caso delle mobilità verso Paesi Partner (NO verso Paesi del Programma) - ad eccezione dei Paesi Partner delle Regioni 13 e 14]*

 Un supporto all’inclusione [*nel caso di supporto aggiuntivo sulla base di costi reali*]

Lo studente gode di [*selezionare le opzioni applicabili*]:

 Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+

 Una mobilità senza fondi europei Erasmus+ (“zero grant”)

 Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo Erasmus+ (“zero grant”) -> *selezionare questa opzione se il periodo prevede dei giorni extra rispetto ai 60-90 e che quindi non sono finanziati dal progetto.*

**TERMINI E CONDIZIONI**

**ARTICOLO 1 –** **OGGETTO DELL’ACCORDO**

* 1. Il presente Accordo stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per svolgere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.
  2. L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità Erasmus+.
  3. **Il Partecipante** accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità, come descritto nell’Allegato I.
  4. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

**ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ**

* 1. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
  2. La mobilità in presenza

|  |  |
| --- | --- |
| Inizierà il | gg/mm/aaaa |
| E si concluderà il | gg/mm/aaaa |

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l’Istituto ospitante; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.

* 1. Il periodo oggetto del presente Accordo include:
* Un periodo di mobilità fisica dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per un totale di giorni \_\_\_\_\_ *(Indicare la durata effettiva, tenendo a mente che saranno finanziate solo mensilità intere, per cui 60 o 90 giorni)*
* Una componente virtuale dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*nel caso di blended mobility*)
* Eventuali Giorni di viaggio coperti da contributo \_\_\_\_\_\_\_\_ (*specificare il nr. dei giorni di viaggio – non applicabile per i Paesi aderenti al programma*)
  1. L’Attestatorilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (*Transcript of Traineeship*) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, inlcusa la componente virtuale (se del caso).

|  |  |
| --- | --- |
| Denominazione dell’Ente ospitante |  |
| Codice ERASMUS (se del caso) |  |
| Paese |  |

**ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ**

* 1. Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del Programma Erasmus+ Call 2023 e nelle relative Disposizioni Nazionali.
  2. Il partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per **\_\_\_indicare 60 o 90\_\_\_\_** giorni di mobilità fisica (dal momento che sono finanziate solo mensilità intere).
  3. Il Partecipante deve inviare eventuale richiesta di estensione della mobilità fisica entro i termini indicati nella Guida al Programma, ovvero, entro 30 gg dal termine della mobilità. Se l’Istituto accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente Accordo.
  4. Il **Partecipante** riceve un contributo totale per l’intero periodo di mobilità - e per i giorni di viaggio ove applicabile - pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Per partecipanti a “zero grant” inserire: “0”]

|  |  |
| --- | --- |
| Contributo per il supporto individuale | € |
| Contributo per le spese di viaggio (*n/a per mobilità verso Paesi Membri, solo paesi Partner del programma).* | € |

* 1. Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità (oppure, ove il partecipante abbia diritto ad un contributo di viaggio, il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso; il contributo di viaggio per i mezzi di trasporto sostenibili; il contributo aggiuntivo per l’inclusione), ove applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.
  2. Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
  3. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.6, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio o in caso di partecipazione a traineeship purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.

**ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

* 1. Un prefinanziamento sarà accordato al **Partecipante** entro [a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima]:
  2. 30 giorni di calendario dopo la firma dell’Accordo da entrambe le parti;
  3. la data di inizio del periodo di mobilità o al ricevimento della conferma di arrivo da parte del **Partecipante**].

Tale prefinanziamento rappresenterà l’80% dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo 3 (o il 100% per i partecipanti che beneficiano della maggiorazione per minori opportunità. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il **Partecipante** invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.

* 1. Se il pagamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l’invio on line del Rapporto Narrativo (EUSurvey) è considerato come la richiesta del **Partecipante** per il pagamento del saldo del contributo spettante. Si chiede di dare conferma rispetto all’invio dell’EU Survey dal momento che SEND non riceve alcuna notifica dal portale dei beneficiari. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere il pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.

**ARTICOLO 5 – RECUPERO**

1. Il supporto finanziario o parte di esso, dovrà essere recuperato dall’Istituto. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all’Agenzia Nazionale.

**ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA**

1. L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata.
2. La copertura assicurativa deve comprendere almeno una **copertura sanitaria,** **un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.**

*In caso di mobilità intra-UE*, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa.

Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.

Il Partecipante autorizzato alle attività formative all’estero è coperto dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento di tali attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse. La copertura assicurativa Infortuni è garantita dall’I.N.A.I.L. e da polizza di Ateneo (UnipolSai Div. La Fondiaria n. 77/136656834); la copertura assicurativa Rct è garantita da polizza di Ateneo (UnipolSai Div. La Fondiaria n. 65/136656841).

La copertura assicurativa infortuni garantita da polizza di Ateneo prevede la copertura per i seguenti eventi, purché derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale:

* morte
* invalidità permanente anche parziale
* rimborso spese sanitarie
* malattia professionale
* trasporto a carattere sanitario
* rientro sanitario dall’estero
* rimpatrio salma e spese funerarie.

*Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.*

1. La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è:

X l’Organizzazione di invio

il partecipante

l'organizzazione ospitante

**ARTICOLO 7 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE**

* 1. Il **Partecipante** potrà completare la valutazione OLS delle proprie competenze nella lingua della mobilità (ove disponibile) prima della mobilità ed utilizzare il corso di lingua disponibile nella piattaforma OLS.
  2. Il livello di competenza linguistica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [specificare la lingua principale di apprendimento/formazione] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:

**A1** **A2** **B1** **B2** **C1** **C2**

**ARTICOLO 8 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE**

* 1. **Il** **Partecipante**, deve trasmettere tramite lo strumento online **EU Survey** il Rapporto Narrativo sul proprio periodo di mobilità debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.
  2. Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al **Partecipante** per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

**ARTICOLO 9 – ETICA E VALORI**

**9.1** Etica: l'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale.

**9.2** Valori: il **Partecipante** deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).

**9.3** Se il **Partecipante** viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Articolo, la sovvenzione può essere ridotta.

**ARTICOLO 10 – PROTEZIONE DEI DATI**

1. Il beneficiario fornirà ai partecipanti la necessaria informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ [https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement.](https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement)
2. Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
3. **Il Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

**ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO**

1. Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
2. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.

**ARTICOLO 12 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI**

1. Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.

**ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA’**

1. Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
2. L’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

**ARTICOLO 14 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE**

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
2. Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il **Partecipante** in merito l’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

FIRME

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Partecipante** | **Per l’Istituto** |
| Nome Cognome  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | ELENA MILIO, PRESIDENTE  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Firma  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Luogo e data  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Firma  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  PALERMO  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ALLEGATO I**

**LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP**

[**https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/learning-agreement**](https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/learning-agreement)

**ALLEGATO II**

**CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS**

[**https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-student-charter**](https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-student-charter)